



# *Prefettura di Reggio Calabria*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Circolare n. 13/2023/Area II/S.E.

data del protocollo

Ai Sindaci, Commissari Straordinari e  
Prefettizi e Segretari Comunali di  
Bianco, Candidoni, Condofuri, Fiumara,  
Gioiosa Ionica, Locri, San Pietro di Caridà,  
Santa Cristina d'Aspromonte, Scilla,  
Serrata e Sinopoli

e, p. c. Ai Presidenti delle Commissioni e  
Sottocommissioni Elettorali  
Circondariali

Loro Sedi

OGGETTO: Elezioni comunali di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023 con eventuale turno di ballottaggio domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023.

- a) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati.
- b) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge.

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si forniscono alcune indicazioni concernenti la fase preparatoria del procedimento elettorale.

### **a) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati**

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, *“sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci*



# *Prefettura di Reggio Calabria*

## *Ufficio territoriale del Governo*

*metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine".*

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I Comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.



# *Prefettura di Reggio Calabria*

## *Ufficio territoriale del Governo*

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si richiama, in particolare, l'attenzione dei funzionari comunali autenticanti affinché verifichino previamente il possesso di specifica delega da parte del Sindaco ad autenticare le sottoscrizioni ex art. 21 D.P.R. 445/2000.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione n. 1 recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali", consultabile anche sui siti internet del Ministero dell'Interno e di questa Prefettura nello stesso testo che sarà fornito in formato cartaceo.

### **b) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge**

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Non sono ammesse, pertanto:

- 1) l'autocertificazione; non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali (articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000);
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) in linea generale, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.



# *Prefettura di Reggio Calabria*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) «*non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile.*».

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernenti, tra l'altro, la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata - o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, le SS.LL. vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull'home page del sito istituzionale del Comune - l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C., al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

\* \* \*

Le SS.LL. vorranno dare notizia del contenuto della presente circolare ai rappresentanti delle forze politiche presenti in sede locale.

Il Prefetto  
(Mariani)